

TRIBUNALE DI PISA

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

CON RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

INAUDITA ALTERA PARTE

Promosso da

Sig.ra Eleonora Gentile, (c.f. GNTLNR76C57L628F) nata a Vallo della Lucania (SA) il 30/03/1976 e residente in via Nazionale n. 25 Castelnuovo Cilento (SA) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Lucibello (c.f. LCBGPP76D08L628W) ed Aldo Esposito (c.f. SPSLDA82M29L845K) elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, giusta procura in calce al presente atto.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni artt. 133, 134 e 176 C.P.C. ex lege previste al numero di fax 097462218 e/o indirizzo pec: avvigiuseppelucibello@pec.it

-Parte ricorrente

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, con sede a Roma, viale Trastevere N. 76/A, domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Firenze con sede in via degli Arazzieri n. 4 cap 50100 (pec: firenze@mailcert.avvocaturastato.it);

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER TOSCANA, c.f. 80022410486, in persona del Direttore pro tempore, con sede a Firenze domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Firenze con sede in via degli Arazzieri n. 4 cap 50100 (pec: firenze@mailcert.avvocaturastato.it);

L'AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PISA, C.F. 80022410486, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pisa , domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato



di Firenze con sede in via degli Arazzieri n. 4 cap 50100 (pec: firenze@mailcert.avvocaturastato.it);

E NEI CONFRONTI DI:

TUTTI I CONTROINTERESSATI DOCENTI DELLA SCUOLA FASCIA A COINVOLTI NELLA MOBILITA' 2016/2017 ED ASSUNTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI INDICATI DALLA RICORRENTE E CHE L'HANNO PRECEDUTA;

- Parte Resistente

OGGETTO: Ricorso per l'annullamento parziale e/o disapplicazione della graduatoria della mobilità e per il conseguente mancato trasferimento su AMBITI della Provincia di Salerno Regione Campania ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

PREMESSO

FATTO E DIRITTO

L'odierna ricorrente è abilitata all'insegnamento nella scuola primaria di primo grado tipo posto sostegno e comune, ed è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2010 da GAE/GM – Fase A, senza vincolo triennale con anno di prova superato con esito positivo con il punteggio di 69.

Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: "Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di



istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati"; comma 8" I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17". Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: *"Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza"*.

L'istante ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Salerno, allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso (allegato).

Costei ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dall'ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito e delle preferenze di Provincia secondo un preciso ordine, rimandando a tal proposito all'allegata domanda di mobilità.

Con relativa mail (allega) inviata il 05 settembre 2016 alla sottoscritta veniva comunicato l'esito della domanda di mobilità con assegnazione all'ambito territoriale Toscana (Ambito TOS0000018), TIPOLOGIA DI POSTO: SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI.

Dopo aver preso visione della mobilità del personale di scuola primaria posto comune pubblicato in data 29/07/2016 la sottoscritta constatava che le era stata assegnata un ambito sito in una regione (Toscana) molto distante da quella di residenza (Campania), e dagli altri ambiti indicati prioritariamente tra le preferenze espresse nella domanda di mobilità.



Inoltre non appariva, né appaiono tuttora, chiari né trasparenti sia l'algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità, sia i relativi criteri a tal uopo adottati, che finora non sono stati resi pubblici dal Ministero convenuto.

Tra l'altro la graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR non riporta le eventuali precedenze previste dal CCNI art. 13, né viene specificata la Fase della Mobilità per la quale si è partecipato.

È comunque evidente che l'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti, non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residue delle cattedre non assegnate non solo nelle province della Campania, indicate con priorità dall'istante, ma anche in quelle di altre regioni.

Infine alcuni colleghi, pur vedendosi attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello posseduto dell'istante, sono stati assegnati ad ambiti indicati dalla sottoscritta, a pochi metri dal luogo di residenza.

A titolo esemplificativo si indicano i seguenti colleghi:

1. l'aspirante Di Camillo Annunziata, nata il 29/06/1965 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 69), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Campania 0026 con punti 58, e quindi inferiore alla sottoscritta, e senza avvalersi di alcuna precedenza;
2. l'aspirante De Carluccio Luana, nata il 03/06/1988 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 69), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Campania 0026 con punti 34 , e quindi inferiore alla sottoscritta, e senza avvalersi di alcuna precedenza;



3. L'aspirante, Bruno Angela nata il 11/10/1971, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 69), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Campania 0026 con punti 45 , e quindi inferiore alla sottoscritta, e senza avvalersi di alcuna precedenza;

4. L'aspirante, Ambrosano Irene, nata il 09/07/1983 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 69), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Campania 0026 con punti 20, e quindi inferiore alla sottoscritta, e senza avvalersi di alcuna precedenza.

5. L'aspirante, Macchia Rosa, nata il 19/04/1977 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 69), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Napoli con punti 28 , e quindi inferiore alla sottoscritta, e senza avvalersi di alcuna precedenza;

6. L'aspirante, Coppola Laura, nata il 04/08/1981 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 69), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Napoli con punti 37 , e quindi inferiore alla sottoscritta, e senza avvalersi di alcuna precedenza;

A ciò si aggiunga che si appalesa costituzionalmente illegittimo avere effettuato le operazioni di mobilità distinguendo i docenti secondo fasi (da 0 a d), ed in base a parametri discriminatori ed ingiustificati, come si dirà meglio infra.

Avverso tale mobilità la sottoscritta ha già presentato richiesta di conciliazione (allegato) ex art. 17, co. 2 del CCNI, presentata dalla ricorrente in data 03 agosto 2016, senza esiti positivi e reclamo il 02/09/2016 (allegato), senza nessun riscontro.



Nelle more va detto che la ricorrente ha ricevuto la proposta di incarico triennale (allegato) da parte del Dirigente scolastico “ Ilaria Alpi “ di Vico Pisano (ambito TOS0000018) che la ricorrente ha dovuto giocoforza accettare in attesa dell’esito del presente ricorso.

Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi:

IN DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS

1. VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.

L’Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito all’errata attribuzione del trasferimento nonostante la sottoscritta avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

Come già sottolineato non appaiono tuttora chiari, né trasparenti sia l’algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità, sia i relativi criteri a tal uopo adottati.

Infatti la graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR non riporta le eventuali precedenze previste dal CCNI art. 13, né specificano la Fase della Mobilità per la quale si è partecipato.

A ciò si aggiunga che l’algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell’attribuzione degli ambiti non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all’esito delle operazioni di mobilità, sono residue delle cattedre non assegnate non solo nelle province della Sicilia, indicate con priorità dall’istante, ma anche in quelle di altre regioni.

È quindi ormai notorio che l’algoritmo usato dal Ministero per le operazioni di mobilità non ha funzionato correttamente ed ha creato



pertanto degli errori che si sono ripercossi sulle vite dei docenti e sulle loro famiglie.

Lo stesso Ministero ha ammesso che qualcosa non ha funzionato ma si è rifiutato di rifare ex novo le operazioni di mobilità, impegnandosi soltanto a rivedere le singole posizioni dei docenti che avessero presentato istanza di conciliazione ex art. 17 co. 2 del CCNL.

Come già anticipato la ricorrente ha presentato tale istanza in data 14/08/2016 ma senza esiti positivi.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti.

In effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il principale dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che *“La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la*



ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata.

La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione.

All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, e conseguentemente disporre il rifacimento di tali operazioni se non altro nei confronti della ricorrente al fine di tenere conto dell'esatto punteggio della stessa.

2. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 108 LEGGE 107/2015, E DELL'O.M. 241/2016 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 C.

Si eccipe altresì un'illegittima disparità di trattamento tra i docenti interessati dalle operazioni di mobilità 2016/2017 in quanto è stata fatta una distinzione per fasi che non tiene conto del reale punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio.

Infatti l'articolo 108 della legge 107/2015, c.d. della buona scuola, e l'ordinanza ministeriale 241 dell'8.04.2016 hanno dato seguito ad una



mobilità straordinaria degli insegnanti del tutto priva di equità e che, di fatto, hanno stravolto il previgente sistema di mobilità, introducendo un'articolata distinzione in fasi e sottofasi nell'ambito delle quali ciascun docente partecipa ai trasferimenti secondo una procedura differenziata a seconda del canale di reclutamento (GAE – graduatoria ad esaurimento o GM – graduatoria di merito da concorso 2012), e del periodo temporale in cui hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato.

Si sono quindi verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a parecchia distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti vincitori del concorso 2012, che non avevano neanche un giorno di servizio, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati nella propria città di residenza o prossimi ad essa.

Si è quindi palesemente verificata un'inspiegabile disparità di trattamento tra docenti, ed in particolar modo nei confronti di coloro che sono stati assunti nella fase c, a loro volta distinti tra coloro che erano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (tra cui la ricorrente) ed i vincitori del concorso 2012 inseriti nella c.d. graduatoria di merito.

Tali domande sono state trattate in due distinte fasi e secondo procedure differenti a seconda del canale di reclutamento.

Ed invero, mentre per i docenti assunti da GM concorso 2012 è stata prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata (Fase B della mobilità), per quelli provenienti da GAE è stata negata tale possibilità ed hanno potuto solamente sperare di essere accontentati (Fase C della mobilità) in uno dei 100 ambiti/province indicate secondo l'ordine di preferenza.

Tale disparità di trattamento è assolutamente ingiustificata in quanto anche i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento avevano



superato un regolare concorso, l' odierna ricorrente.(Quest'ultima infatti ha superato il concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 aprile 1999 che all'art. 1 comma 1 così disponeva: "Ai sensi dell'art.399, comma 3, del D.L.vo n.297/94, in ciascuna regione del territorio nazionale è indetto un concorso per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari, per la copertura dei posti a tal fine vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002).

Mentre il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, all'art. 1 comma 1 così dispone: *"Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, secondo l'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto".*

Non si comprende quindi per quale motivo gli idonei del concorso 2012 sono stati trattati in maniera più favorevole rispetto agli idonei del concorso 1999, che potevano contare su svariati anni di servizio, oltre che su vari titoli nel frattempo acquisiti, consentendo così solo ai primi di avere assegnate delle sedi scolastiche site nella propria provincia di appartenenza, mentre gli altri sono stati "deportati" a parecchi chilometri di distanza.

La cosa "giusta" ed "equa" sarebbe invece stata quella di mettere "tutti" i docenti vincitori di un regolare concorso sullo stesso piano a provvedere alla loro mobilità secondo il punteggio di ognuno, costituito dalla somma dei titoli e degli anni di servizio.

Un altro effetto paradossale e devastante è stato quello che insegnanti di avanzata età e con una famiglia alle spalle ormai radicata nella propria provincia o regione di residenza (come la ricorrente) si vedono costretti a



trasferirsi in altra regione sacrificando e disgregando le loro famiglie, mentre gli insegnati “freschi vincitori” del concorso 2012, magari senza avere ancora una propria famiglia e senza avere fatto alcuna gavetta, si ritrovano ad insegnare sotto casa.

Si chiede pertanto, nell’ eventuale instaurando giudizio di merito, e dopo quindi l’emissione del provvedimento cautelare anticipatorio d’urgenza, adottato con decreto inaudita altera parte, che il Giudice Voglia sollevare, dinanzi la Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 108 della Legge 107/2015 e dell’O.M. 241/16, nella parte in cui hanno previsto che i docenti assunti nella fase C da graduatorie di merito venissero assunti nell’ambito della propria provincia di appartenenza a prescindere dal loro punteggio, mentre quelli assunti nella fase C da graduatorie ad esaurimento venissero assunti su base nazionale, in aperta violazione dell’art. 3 della Costituzione.

SUL PERICULUM IN MORA

L’oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della ricorrente prof.ssa Gentile Eleonora ad essere posizionata, a seguito della domanda di mobilità sopra detta, in graduatoria utile per essere trasferita in una sede scolastica sita nella città di Salerno, per l’anno scolastico 2016/2017, che risulta in fase di avvio, previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti oggi impugnati.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto al trasferimento discende l’altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniora a quella di residenza della propria famiglia.



Tra l'altro la ricorrente già da oltre un anno è costretta a stare lontana dalla famiglia, essendo stata assunta con decorrenza dall'anno scolastico 2010 ad Alessandria.

Ora che è stata destinata a Vico Pisano (PI) presso l'istituto "Ilaria Alpi" ambito territoriale Toscana (TOS0000018), in caso di mancato accoglimento del presente ricorso, la ricorrente si vedrebbe costretta a stare fuori sede per altri 3 anni, visto che ha ricevuto la proposta di incarico triennale da parte del Dirigente scolastico di Vico Pisano.

A ciò si aggiunga che la docente è sposata con il signor Guzzo Angelo , nato il 28/12/1972, che esercita la professione di commerciante nella provincia di Salerno e che, quindi, non può trasferirsi in altra città, né tantomeno in altra regione, altrimenti subirebbe un rilevante danno professionale.

La necessità di ottenere, in via d'urgenza, un pronunciamento dichiarativo che sancisca il diritto al trasferimento nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio di merito, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa dell'imminente inizio dell'anno scolastico, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della famiglia, della maternità e della paternità, dell'infanzia, ecc.

Come noto, la Costituzione italiana prescrive inderogabilmente, all'art. 37, che "le condizioni di lavoro devono consentire (alla donna) l'adempimento della sua essenziale funzione familiare".

Sempre l'articolo 37, comma 1, stabilisce inoltre testualmente che "le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione", ove la Corte Costituzionale ha in merito espressamente chiarito che la protezione cui fa riferimento la norma citata "non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra



madre e figlio; questo rapporto deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino” (cfr. Corte costituzionale, sentenze 1/87, 332/88 e 61/91).

Del resto, il principio posto dalla ridetta norma non è che una specificazione di quello di già consacrato dall’art. 31 della Costituzione, che fa carico alla Repubblica di tutelare e agevolare “la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, e di “proteggere” la maternità e l’infanzia, favorendo a tale scopo gli istituti necessari.

Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell’Amministrazione, ingiusto perché non rispettoso delle disposizioni in materia di trasferimenti, incida su diritti primari dell’individuo, costituzionalmente tutelati, leda allo stato attuale e rischi di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto della ricorrente ad essere trasferita in una sede scolastica sita nella città di Milano , con il rischio grave ed imminente che la stessa, non possa ricongiungersi alla propria famiglia, con danni irreparabili per la famiglia, per sé, ma in ispecie, per la figlia ancora troppo piccola per fare a meno della presenza costante della madre.

Si deve infatti evidenziare che i tempi del giudizio ordinario imporrebbero alla ricorrente, per quest’anno scolastico (oltre per quello trascorso) e per gli altri due successivi, vista la durata triennale dell’incarico che le è stato assegnato.

Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che *“l’evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d’urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l’iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se*



non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato" (Montesano 1955, 79).

Ed è importante sottolineare che in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto.

Come efficacemente sintetizzato da Tommaseo, poi, "l'aggettivo "imminente" non è attribuito soltanto a eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante o di impellente: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso" (Tommaseo 1988, 870).

Dunque, l'imminenza del pregiudizio legittima la tutela cautelare non solo quando un pregiudizio sta per verificarsi, ma a maggior ragione nell'ipotesi in cui stia già espletando i suoi effetti, perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori o ampliare quelli che già ci sono stati.

In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta di già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela.

Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il *periculum in mora* sia ravvisabile nel pregiudizio che la prof.ssa sta già subendo, posto che l'Amministrazione scolastica, nonostante formalmente diffidata a seguito del reclamo e della richiesta di conciliazione, non si è ancora pronunciata in alcun modo, né vi sono speranze che lo faccia prima dell'imminente inizio dell'anno scolastico.

Di conseguenza si ravvisa la necessità ed urgenza di un provvedimento cautelare anticipatorio, e da concedersi inaudita altera parte, che anticipi gli effetti del provvedimento da emettersi nel giudizio ordinario, le cui lungaggini avrebbero effetti ancor più gravi sulla famiglia della ricorrente.



Occorre quindi una pronuncia urgente che ordini agli enti convenuti il trasferimento immediato della ricorrente in una scuola primaria sita nella città di Salerno, nell'ordine di cui alla domanda di mobilità dalla medesima inoltrata.

In ragione della natura del provvedimento ex art. 700 c.p.c richiesto, capace di anticipare gli effetti della sentenza di merito, come espressamente previsto dall'art. 669-octies c.p.c, si dichiara che l'eventuale giudizio di merito che si andrebbe a promuovere avrebbe ad oggetto la seguente domanda:

“Nel merito: Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria della mobilità 2016/2017 in posizione utile al trasferimento immediato della stessa in una scuola primaria sita nella città di Salerno, o in un'altra prossima secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità dalla medesima inoltrata (classe di concorso PRIMARIA - POSTO COMUNE), per l'anno scolastico 2016/2017;

Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi che lo impediscono, ordinare all'USR Ambito TOSCANA (Ambito LOM0000018), TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE-SOSTEGNO, ed agli altri enti resistenti, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere al trasferimento immediato della ricorrente in una scuola primaria sita nella città di Salerno, o in un'altra prossima secondo l'ordine indicato nella suddetta domanda di mobilità;

Ritenere e dichiarare l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, disponendo il rifacimento di tali operazioni se non altro nei confronti della ricorrente e/o disapplicandone gli esiti, al fine di tenere conto dell'esatto punteggio della stessa e di inserirla nella giusta posizione in graduatoria;



Sollevare dinanzi la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 della Legge 107/2015 e dell'O.M. 241/16, nella parte in cui hanno previsto che i docenti assunti nella fase C da graduatorie di merito venissero assunti nell'ambito della propria provincia di appartenenza a prescindere dal loro punteggio, mentre quelli assunti nella fase C da graduatorie ad esaurimento venissero assunti su base nazionale, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione, adottando tutti i consequenziali provvedimenti del caso;
Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta del mancato trasferimento della stessa;
Condannare i resistenti al pagamento di tali danni, oltre accessori di legge; Con vittoria di spese e compensi professionali".

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la **Sig.ra Eleonora Gentile**, come sopra rappresentata e difesa, visti gli artt. 700 e 669 - bis e ss. c.p.c., e ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*,

RICORRE AFFINCHÈ

L'ECC.MO TRIBUNALE DI PISA

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA, contrariis reiectis

In via cautelare

Con decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies c.p.c., stante l'urgenza di provvedere, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 in posizione utile al trasferimento immediato della stessa in una scuola primaria sita nella città di Salerno, o in un'altra prossima secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità dalla medesima inoltrata (es.classe di concorso PRIMARIA - POSTO COMUNE- SOSTEGNO), per l'anno scolastico 2016/2017;



Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi che lo impediscono, ordinare all'USR TOSCANA Ambito TOSCANA (Ambito TOS00000018), TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE-SOSTEGNO, ed agli altri enti resistenti, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere al trasferimento immediato della ricorrente in una scuola primaria sita nella città di Salerno o in un'altra prossima secondo l'ordine indicato nella suddetta domanda di mobilità;

Disporre contestualmente al decreto inaudita altera parte la fissazione di un termine per l'eventuale introduzione del giudizio di merito;

In via principale

Stante l'elevato numero dei contro interessati, costituiti dai docenti che nella graduatoria della mobilità impugnata hanno avuto assegnato un ambito territoriale sito nella regione Campania ed, in particolare, nella provincia di Salerno, secondo l'ordine indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità, che renderebbe alquanto gravosa, oltre che temporalmente inadeguata rispetto alle esigenze di celerità del procedimento, la notifica nei modi e forme ordinari, autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, mediante l'inserimento del ricorso e dell'emanando decreto nel sito internet ufficiali del Ministero convenuto (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>);

Nell'eventuale giudizio di merito confermare il decreto concesso inaudita altera parte;

Ritenere e dichiarare l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, disponendo il rifacimento di tali operazioni e/o disapplicandone gli effetti se non altro nei confronti della ricorrente al fine di tenere conto dell'esatto punteggio della stessa e di inserirla nella giusta posizione in graduatoria;



Ordinare a tal fine agli enti convenuti, ex art. 210 c.p.c., l'acquisizione in giudizio dell'algoritmo e dei criteri adottati nelle operazioni di mobilità straordinaria 2016/2017 riguardanti la scuola primaria, finora mai resi pubblici;

Sempre nell'eventuale giudizio di merito sollevare, dinanzi la Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 della Legge 107/2015 e dell'O.M. 241/16, nella parte in cui hanno previsto che i docenti assunti nella fase C da graduatorie di merito venissero assunti nell'ambito della propria provincia di appartenenza a prescindere dal loro punteggio, mentre quelli assunti nella fase C da graduatorie ad esaurimento venissero assunti su base nazionale, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione, adottando tutti consequenziali provvedimenti del caso;

Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta del mancato trasferimento della stessa;

Condannare i resistenti al pagamento di tali danni, oltre accessori di legge; Con vittoria di spese e compensi professionali.

Si producono i seguenti documenti:

1) Domanda di mobilità; 2) Domanda interprovinciale 3) Assegnazione Scuola 4) Richiesta di conciliazione ; 5) Protocollo conciliazione; 6) Mancata convocazione; 7) Reclamo; 7) Richie 8)) Stato di famiglia della ricorrente ; 9) Graduatoria ; 10) Carta d'Identità; 11) Mandato; 12) Ordinanza del Tribunale di Taranto del 20/09/2016 afferente vicenda del tutto analoga.

Con riserva di produrre ulteriore documentazione ad integrazione di quella già allegata.



DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, ma è esente dal contributo unificato in quanto la ricorrente ha un reddito inferiore ad € 34.585,23, come da dichiarazione dalla medesima rilasciata.

Con la massima osservanza.

Vallo Scalo – Pisa, li 22.09.16.

Avv. Giuseppe Lucibello

Avv. Aldo Esposito

